

8) Per i collegamenti radioamatoriali di debole potenza non sono disponibili dati certi sugli introiti.

9) Per il rilascio di certificazioni per l'esercizio di mansioni di operatore di stazione radioelettrica, il contributo è fissato dal codice postale. L'entrata globale, nonostante il gravoso impegno dell'Amministrazione, è molto ridotta.

10) In ordine agli introiti relativi alla concessioni ordinarie, alle concessioni temporanee, alle procedure contenziose e a quelle sanzionatorie i dati contabili 1996 non sono ancora disponibili. In ogni caso, per il 1995, risultano i seguenti introiti:

Concessioni ordinarie	95.221.307.691
Concessioni temporanee	366.551.859

11) Le nuove concessioni, per il 1996, sono pari a 2.086; i rinnovi risultano pari a 924.

Con d.d.l. governativo (cfr. Atto Camera n. 1881), si intende unificare i diversi procedimenti per la determinazione dei canoni e contributi diversi da quelli per l'esercizio di collegamenti in ponte radio e a filo, ad uso privato.

In ordine al futuro dell'attività della Direzione generale si osserva che è da prevedere che essa, in conseguenza del recepimento delle direttive comunitarie previste dall'art. 1 della legge n. 650 del 1996 nonché della direttiva 96/2/CE (concernente la tecnologia DECT), sarà sottoposta ad un impegno estremamente rilevante.

La Sezione del controllo, con deliberazione n. 48 del 31 gennaio 1997, ha dichiarato non regolare la gestione delle concessioni ad uso privato per collegamenti in ponte radio per l'esercizio 1995, muovendo dal notevole scostamento tra il tempo di conclusione del procedimento concessorio effettivamente impiegato ed il tempo standard individuato in sede di esame dei singoli atti e della gestione complessivamente considerata. La Sezione medesima ha in particolare sottolineato i ritardi dell'Amministrazione in ordine alla rilevazione dei carichi e dei tempi di lavoro, di razionalizzazione e semplificazione delle procedure nonché di fissazione del termine per la conclusione del procedimento amministrativo di specie; anomalie gestionali, quelle rilevate, incidenti sul gettito dei canoni, determinando, esse, un accertamento di entrata inferiore a quello atteso da un'azione amministrativa, tempestiva, efficiente e rispondente a canoni di economicità.

In esito delle citate deliberazioni l'Amministrazione ha provveduto a correggere i comportamenti gestionali censurati. Sono in corso: le rilevazioni dei carichi e dei tempi di lavoro; la regolamentazione dei procedimenti, segnatamente con riferimento alla fissazione del termine di conclusione del procedimento concessorio in materia radioelettrica e radiotelevisiva; è stata attivata l'iniziativa di proporre uno schema di d.d.l. governativo per far fronte al fenomeno della morosità nel pagamento dei canoni anche mediante la previsione di sanzioni ablatorie, estintive del rapporto concessorio.

4.2.1 Il contenzioso. Il contenzioso in atto occupa una parte considerevole dell'attività della Direzione. Esso deriva non solo dall'adozione di provvedimenti di diniego, revoca o decadenza delle concessioni, ma soprattutto dalla riscossione dei canoni per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.

A tale proposito, le cause del contenzioso determinatosi a seguito della richiesta di pagamento dei canoni di concessione radiotelevisivi possono essere ricondotte a tre diverse tipologie di eccezioni avanzate dai soggetti titolari dei provvedimenti di concessione:

a) asserita illegittimità della richiesta di pagamento del rateo di canone annuo concernente il 1994;

b) asserita erronea determinazione del *quantum* dovuto sulla base delle regioni/province servite;

c) asserita disparità di trattamento tra canone richiesto alle concessionarie televisive locali "comunitarie" e le concessionarie televisive locali commerciali.

Un primo ordine di doglianze riguarda, dunque, il richiesto pagamento del canone 1994 di concessione per il periodo precedente la comunicazione del rilascio della concessione (comunicazione che è stata effettuata a distanza di quasi un anno, nel momento dell'avvenuta registrazione del provvedimento da parte dell'organo di controllo) essendo stata affermata dalle ricorrenti la natura di atto ricettizio dei medesimi provvedimenti di concessione.

Un secondo ordine di doglianze concerne l'asserita erronea determinazione dell'ammontare del canone per il 1994 per le emittenti televisive da parte della competente Amministrazione. Viene infatti contestata la modalità di determinazione dell'importo del canone. L'Amministrazione, in assenza del piano di assegnazione delle frequenze, facendo analogica applicazione del disposto di cui all'art. 22 della legge n. 223/90, determina l'importo dovuto da ciascuna emittente moltiplicando il canone di 20 milioni previsto per ogni bacino di utenza per il numero dei bacini interessati al servizio. Ciascun bacino è ritenuto coincidente dall'Amministrazione medesima con il territorio di ogni singola regione (art. 3, comma 9, L. n. 223/90). I ricorrenti, facendo rilevare l'assenza del piano di assegnazione delle frequenze, contestano la posizione assunta dall'Amministrazione poiché essa non sarebbe fondata su alcuna norma espressa. Risulta che il Ministero ha, sul punto, formulato specifico quesito al Consiglio di Stato.

Analoga contestazione è stata mossa dalle emittenti radiofoniche in relazione al numero di province servite ottenute in concessione.

Anche per la determinazione dei canoni radiofonici, la situazione di contenzioso dipende principalmente dalla mancata adozione del piano di assegnazione delle frequenze radiofoniche. In proposito, l'Amministrazione, nel tenere conto della copertura non ottimale delle province servite ha stabilito il canone di lire 5.000.000 solo per la prima provincia interessata al servizio e la cifra di 1.000.000 per tutte le altre province interessate.

Il terzo ordine di doglianze riguarda l'asserita disparità di trattamento introdotta dalla legge n. 422/93 tra televisioni commerciali e televisioni comunitarie.

Come sopra evidenziato, le prime possono usufruire per gli anni successivi al 1994 del beneficio correlato al fatturato conseguito nell'anno precedente (canone fissato nella misura del 1% del fatturato per le emittenti che hanno conseguito un fatturato inferiore ai 2.000.000.000 di lire). Per le emittenti televisive comunitarie, fattispecie quest'ultima introdotta dalla citata legge n. 422/93, l'art. 1 comma 6 stabilisce un canone fissato nella misura del 25% di quello previsto dall'art. 22 della legge 223/90. Questo diverso regime, pur introdotto per favorire quelle emittenti che si impegnavano a trasmettere una quota ridotta di pubblicità, nei fatti, si è poi rilevato svantaggioso per queste ultime emittenti che non hanno potuto usufruire del canone correlato al fatturato poiché la legge ne ha limitato l'operatività alle sole emittenti televisive commerciali.

Ne è derivato che in molteplici casi le emittenti comunitarie, a fronte delle richieste di pagamento del canone determinato nella misura del 25% della somma dovuta per bacino, si sono autodeterminate il *quantum* dovuto sulla base del fatturato conseguito, limitandosi a versare somme irrisorie correlate al criterio di determinazione del canone previsto per le emittenti commerciali.

In esito al contenzioso giurisdizionale così determinatosi (circa 500 ricorsi da parte delle emittenti televisive e circa 1.000 ricorsi da parte delle emittenti radiofoniche), sono già intervenute in molti casi sentenze dei TAR che respingono i ricorsi delle emittenti quanto al contestato obbligo di corrispondere il canone per l'anno 1994, mentre hanno dichiarato il difetto di giurisdizione quanto all'ammontare del medesimo.

In ogni caso, le emittenti concessionarie, anche a fronte di sentenze sfavorevoli da parte dei TAR, hanno ritenuto di non corrispondere i canoni di concessione ed hanno proseguito il contenzioso davanti ai Tribunali civili e le Preture, tenuto conto che, come detto, i TAR si sono

dichiarati incompetenti sul *quantum* dovuto ravvisando la competenza nella materia del giudice ordinario.

In alcuni casi i responsabili della Direzione sono stati denunciati in sede penale ipotizzandosi da parte degli interessati, con riferimento agli atti di sollecito dei pagamenti gli estremi del reato di abuso d'ufficio.

Nel frattempo l'Amministrazione ha avviato la procedura di recupero coattivo dei canoni tuttora inevasi, tenuto conto del notevole lasso di tempo intervenuto dal 1994 ad oggi; il che ha ingenerato ulteriore contenzioso per la presentazione di ricorsi in opposizione innanzi al pretore competente da parte delle concessionarie destinatarie degli atti.

A tutt'oggi risultano essere stati posti in essere circa 100 atti ingiuntivi di pagamento che hanno consentito di recuperare somme inevase nel 30% dei casi.

Nel restante 70% infatti, a fronte della perdurante inottemperanza, l'Amministrazione ha attivato procedimenti di espropriazione forzata. Inoltre, quasi tutte le ingiunzioni finora emesse hanno dato luogo a ricorsi in opposizione da parte dei controinteressati con formazione di ulteriore contenzioso.

Da stime fornite dall'Amministrazione, risulta che per recuperare le somme non corrisposte (afferenti gli anni 1994, 1995, 1996), dovranno essere predisposti complessivamente circa 2.000 atti ingiuntivi da adottare tutti nel corso del 1997.

Parallelamente al procedimento ingiuntivo, l'Amministrazione ha attivato la procedura del fermo amministrativo, ai sensi dell'art. 69 della legge di contabilità di Stato.

Non può non rilevarsi che l'incertezza della normativa vigente e la connessa mancata adozione del piano di assegnazione delle frequenze (cfr. paragrafo 4.3) concorrono a determinare non soddisfacenti risultati sul piano della effettiva realizzazione degli introiti attesi dal pagamento dei canoni.

Per fare fronte a tali gravi carenze normative, il Ministero, in attesa della conclusione dell'iter parlamentare del d.d.l. A.S. n. 1138 del 31 luglio 1996 in materia di riordino del sistema radiotelevisivo - che all'art. 5 comma 11 prevede che il mancato pagamento ovvero il pagamento parziale del canone di concessione è causa di sospensione della concessione - sta predisponendo, agli stessi fini, un apposito regolamento ministeriale, ai sensi dell'art. 10 d.l. n. 323/93, convertito dalla L. n. 422/93. Inoltre, altra iniziativa legislativa è quella di prevedere l'inserimento negli schemi di regolamento per l'accesso delle imprese radiofoniche e televisive alle provvidenze dell'editoria (artt. 4, 7 e 8 legge 250/1990 e art. 7 legge n. 422/93) di apposita clausola che condizioni l'erogazione delle citate provvidenze al regolare pagamento dei canoni di concessione.

4.3 Direzione Generale Pianificazione e Gestione delle frequenze

La Direzione Generale (D.G.P.G.F.) è stata istituita con d.P.R. n. 166/95 (art. 6). A tale Direzione Generale sono state attribuite parte delle competenze che nell'ex Amministrazione P.P.T.T. facevano capo alla Direzione Centrale Servizi Radioelettrici; le rimanenti competenze sono state contestualmente (art. 5) attribuite alla Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni. Il criterio organizzativo seguito per attuare la suddivisione delle competenze tra le due Direzioni generali è consistito nell'esigenza di accorpate in un'unica Direzione generale, quella delle Concessioni ed Autorizzazioni (D.G.C.A.), tutte le attività inerenti il rilascio di concessioni e autorizzazioni sia nel campo delle telecomunicazioni su supporto fisico che nel campo radio. L'intento del legislatore è stato quello di creare un'organizzazione di tipo funzionale anziché per materia, com'era in precedenza, con l'intento di migliorare l'efficienza stessa della struttura.

Ma il nuovo assetto organizzativo risulta in parte sbilanciato, sia nella distribuzione delle attività che del personale, provocando altresì scollamenti operativi in relazione al conseguimento dell'unicità di indirizzo nella gestione delle frequenze. Nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni radioelettriche, maggiormente razionale sarebbe stato il

mantenimento alla D.G.P.G.F. dell'intera competenza per la valutazione degli aspetti tecnici di compatibilità elettromagnetica fra gli impianti per la definizione delle caratteristiche tecniche e la individuazione delle frequenze, nonché il coordinamento nazionale ed internazionale e la registrazione delle assegnazioni, demandando alla D.G.A.C. compiti di natura amministrativa e tecnici di solo riscontro preventivo sulla completezza e congruità dei dati.

L'attività di gestione della Direzione generale può essere distinta in due partizioni: di pianificazione e di gestione.

Nell'ambito della prima, quella di pianificazione, riveste rilevante importanza la predisposizione del nuovo piano nazionale di ripartizione delle frequenze, specie allo scopo di creare nuovi spazi per il servizio mobile, tenuto conto delle indicazioni tecniche fornite a tale scopo dall'Unione Internazionale delle telecomunicazioni (UIT) nella conferenza del 1992. Il piano, attualmente in vigore (approvato con d.m. 31 gennaio 1983), attribuisce le bande di frequenza (Mhz) ai diversi servizi radio (es. fisso, mobile, radionavigazione aeronautica, etc.) e specifica le categorie di utilizzatori per ciascuna banda e ciascun servizio (es. Ministero della difesa, Ministero delle poste con la specifica dei diversi concessionari).

Per fare fronte alle nuove esigenze sono allo studio: a) mezzi alternativi (cavi, fibre ottiche, circuiti via satellite) o risorse spettrali alternative occupate dal Ministero della difesa; b) la quantificazione sotto il profilo economico del costo delle operazioni per la necessaria riallocazione delle risorse radioelettriche e per identificare equi criteri di ripartizione degli oneri relativi; c) piani temporali per l'attuazione delle trasformazioni prescelte.

Più in concreto, l'Amministrazione, nell'attività di revisione del Piano di ripartizione, si trova a dovere risolvere due rilevanti questioni: quella dei rapporti con il Ministero della difesa, in quanto, per far fronte alle sopravvenute esigenze dei servizi civili, a seguito della progressiva liberalizzazione del settore, sussiste la necessità di disporre delle bande di frequenza utilizzate dal predetto Ministero⁹; inoltre l'Amministrazione sta riconsiderando le bande utilizzate dai concessionari esclusivisti per aprire le risorse spettrali ai nuovi operatori che si vanno introducendo nel mercato (si fa riferimento: alle esigenze di estensione della banda GSM e di slittamento della banda ETACS; all'introduzione di nuovi servizi quali il DCS 1800¹⁰; all'attivazione dei sistemi DECT- sistema digitale europeo di telecomunicazioni senza filo). L'esigenza in questione è particolarmente sentita per rimuovere ostacoli segnatamente di natura tecnica per lo sviluppo della concorrenza nel mercato della telefonia digitale (96/2/CE), oltre che in quello della telefonia vocale (di cui alla direttiva 96/19/CE). La direttiva 96/2/CE, il cui termine di entrata in vigore era il 15 febbraio 1996, originariamente non compresa tra quelle di cui all'art. 1 della legge n. 650/96, ha formato oggetto di recepimento con il decreto-legge n. 115/97. Nella materia, particolarmente problematica risulta la questione della copertura finanziaria degli oneri economici derivanti per il Ministero della difesa in ordine all'attuazione delle modifiche contenute nell'emanando piano nazionale di ripartizione (onere che si prevede ora di porre a carico degli stessi concessionari).

Nell'ambito dell'attività di pianificazione, altro rilevante compito svolto dall'Amministrazione consiste nell'elaborazione del piano di assegnazione delle frequenze. Tale adempimento costituisce il presupposto per dare attuazione a quanto previsto dalla legge n. 650

⁹ Le bande destinate in sede CEPT per il DCS1800 sono attribuite attualmente al Ministero della difesa. Inoltre, con riferimento alla banda di frequenza dei 900 MHz sono in corso trattative tra il Ministero delle poste e quello della Difesa per creare spazi disponibili per il servizio radiomobile. Tali bande saranno utilizzate in una prima fase per la riallocazione del TACS e successivamente, in dipendenza di una graduale migrazione dell'utenza TACS verso il GSM, come ampliamento di disponibilità di frequenze per il GSM. Da parte del Ministero sono altresì in corso trattative per rendere disponibili le bande di frequenze necessarie per la realizzazione di una rete di GSM per l'Ente Ferrovie, lasciando a disposizione del Ministero della difesa, nelle suddette bande, risorse sufficienti per le esigenze del Dicastero.

¹⁰ Anche per creare ulteriori bande di frequenza per ampliare le possibilità di ingresso di nuovi gestori oltre alla Omnitel Pronto Italia S.p.A. (d.P.R. 2 dicembre 1994) e alla Telecom S.p.A. (d.P.R. 22 dicembre 1994).

del 1996. La legge citata ha prorogato di 5-7 mesi le autorizzazioni rilasciate alle emittenti in attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e della "predisposizione del nuovo piano", anche in considerazione del fatto del carattere limitato dell'etere e dunque delle frequenze disponibili. L'attività istruttoria posta in essere dal Ministero si innesta nel contesto delle riforme contenute nel d.d.l. A.S. 1021: il disegno di legge all'esame, all'art. 1 comma 4, lett. a) n. 2, pur assegnando la competenza dell'elaborazione di tale piano all'istituenda Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mantiene al Ministero le competenze tecniche da acquisire in sede istruttoria da parte della medesima Autorità.

L'attività per la definizione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze¹¹ radiofoniche, che costituisce, ai sensi della legge n. 223/90, condizione per il rilascio definitivo delle concessioni alle emittenti radiofoniche private, non è stata avviata.

Neppure, dopo la scadenza quinquennale del Piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni approvato con d.m. dell'aprile 1990, è stato definito il nuovo Piano.

Tra le attività di tipo gestionale, va segnalato che l'Amministrazione ha concluso lo studio della struttura dei dati e la progettazione del Registro nazionale delle frequenze - peraltro mai costituito presso il Ministero - per il censimento degli utilizzatori, strumento essenziale per la tutela delle stazioni contro le interferenze.

La Direzione generale è altresì impegnata nello studio e la progettazione dei centri di controllo fissi mobili (tale attività di monitoraggio è funzionale a risolvere i problemi interferenza di natura tecnica, ma non invece quelli di natura dolosa, in ordine ai quali l'Amministrazione offre i necessari supporti tecnici all'autorità giudiziaria) e nella collaborazione con il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria. Inoltre, in aggiunta alla rilevante attività di coordinamento nell'assegnazione delle frequenze in aderenza ai numerosi accordi internazionali, la Direzione generale, ai sensi dell'art. 319 del codice postale, ha proceduto a complessive 230 omologazioni di apparati radio non connessi alla rete pubblica.

4.4 Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni

L'Istituto, per effetto della riforma introdotta con legge n. 71/94, è stato oggetto di una profonda trasformazione venendosi a configurare da organo prevalentemente dedicato ai collaudi delle forniture dell'Amministrazione P.P.TT e dell'A.S.S.T. ad organo preposto ad attività di normazione in materia di apparati di rete e delle apparecchiature terminali (art. 8, comma 1 lett. a, b, e d.P.R. n. 166 del 1995), di ricerca e sperimentazione e di certificazione (art. 8 lett. c, d), consulenza e formazione (art. 8 lett. f - l).

Peraltro non risulta ancora essere stato emanato il decreto di riordinamento dell'Istituto, previsto dall'art. 12, comma 1 lett. b) della legge n. 71/93.

Di particolare importanza, è l'attività di normazione. Essa comporta una continua partecipazione di personale specializzato del Ministero ai vari comitati di normazione tecnica internazionali tra cui principalmente in sede: UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni, cui l'Italia aderisce in virtù del d.P.R. n. 1258/53); ISO (Organizzazione internazionale per la

¹¹ Il piano nazionale di ripartizione che individua le bande di frequenza utilizzabili dai diversi servizi di telecomunicazione (telefonia, trasmissione dati, servizi delle forze dell'ordine, radiodiffusione sonora e televisiva, etc.) è approvato con d.P.R. su proposta del Ministro delle poste: sino all'approvazione di un nuovo piano di ripartizione definito secondo la procedura prevista dalla legge, continua a farsi riferimento al piano già approvato con il decreto del Ministro delle poste 31 gennaio 1983 e successive modificazioni e integrazioni.

Il piano nazionale di assegnazione, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano di ripartizione, determina le aree di servizio degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, assicurando la ricezione senza disturbi in tali aree del maggior numero possibile di programmi radiotelevisivi. Il piano di assegnazione suddivide quindi il territorio nazionale in bacini di utenza che aggregano una pluralità di aree di servizio e devono consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti e di una adeguata pluralità di emittenti e reti. Il piano di assegnazione è approvato con d.P.R. su proposta del Ministro delle poste, al termine di una complessa procedura che prevede la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome, della concessionaria pubblica, delle associazioni delle emittenti, del Consiglio superiore tecnico delle poste.

standardizzazione); CEI (Commissione elettrotecnica internazionale); CEPT (Conferenza europea delle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni, d.P.R. n. 774/60); ETSI (European Telecommunications Standards Institute), CEN (Comitato europeo di normalizzazione); CENELEC (Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica).

La partecipazione ai lavori di tali organismi internazionali, anche in considerazione delle funzioni regolatorie proprie del Dicastero, assume rilevante importanza in considerazione del carattere vincolante di gran parte delle normative tecniche di settore elaborate dai predetti organismi internazionali.

Va peraltro osservato che, a fronte di rilevanti versamenti annuali di quote associative a carico dell'Italia, la partecipazione di rappresentanti dell'Istituto ai lavori dei vari comitati risulta intermittente e poco incisiva, anche per la scarsità dei fondi posti a disposizione in bilancio per far fronte alle spese delle missioni.

Dai dati acquisiti presso il Ministero, risulta che l'Amministrazione corrisponde, in via anticipata, i seguenti contributi (si tratta dei contributi 1997) ai diversi organismi internazionali: UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), lire 8.207.916.400; UPU (Unione postale universale), lire 1.153.470.290; CEPT (Conferenza europea amministrazioni P.T.), lire 565.372.782; CEPT/ETO (Conferenza europea amministrazioni P.T. - Ufficio europeo delle telecomunicazioni), lire 47.059.590; CEPT/ERO (Conferenza europea delle amministrazioni P.T. - Ufficio europeo per le radiocomunicazioni), lire 248.319.175; DVB (Digital video broadcasting), lire 19.565.000.

L'Istituto, oltre ad effettuare attività di ricerca applicata, svolge altresì attività di verifica tecnica, certificazione, omologazione e visite ispettive svolte per conto terzi e realizza progetti, anche conto terzi. Tali attività, come evidenziato nella tabella illustrata nel paragrafo n. 2.3, comportano introiti che confluiscono in entrata nel capitolo 2569.

Nel corso dell'esercizio risulta che l'Istituto ha stipulato, ai sensi del d.P.R. n. 389/95, n. 79 contratti di forniture e servizi sotto la soglia dei 5 milioni di lire e circa n. 40 contratti di importo superiore al predetto importo, ma inferiore al limite fissato dalle direttive comunitarie in materia di appalti forniture e servizi. Non risultano pertanto essere state esperite gare europee.

Con riferimento alla gestione dell'attività contrattuale in economia posta in essere dall'Istituto Superiore PP.TT., la Corte ha invitato l'Amministrazione a semplificare il procedimento in aderenza del disposto di cui al d.P.R. n. 389/95 poiché è stato rilevato che l'Istituto introduceva in modo ultroneo, per tali contratti, la fase dell'approvazione allo scopo di recuperare rapidità ed efficienza dell'azione amministrativa.

4.5 Attività di vigilanza del Ministero sull'I.POST.

Il Segretariato Generale delle Poste e delle Telecomunicazioni, nello svolgimento della propria attività istituzionale di controllo e vigilanza sull'I.P.O.S.T.¹², ai sensi dell'art. 3, comma

¹² L'Istituto postelegrafonici (I.POST.), ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministro delle poste, è l'ente di assistenza e previdenza del personale postelegrafonico. La disciplina dell'ente è contenuta nel d.P.R. 8 aprile 1953, n. 542, integrato e modificato dal decreto 12 giugno 1995, n. 329. Quest'ultimo provvedimento è stato adottato in attuazione dell'art. 6, comma 11, del d.l. n. 487/93, convertito con modificazioni dalla legge n. 71/94, concernente la trasformazione dell'Amministrazione P.P.T.T. in ente Poste Italiane, ente pubblico economico, e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Fino all'entrata in vigore della legge n. 71/94, l'Istituto postelegrafonici ha provveduto alla gestione previdenziale del solo personale dell'ex ruolo degli uffici locali, ovvero di quel personale applicato agli uffici che fino al 1952 risultavano affidati in gestione ad appaltatori privati e che, ai sensi della legge n. 208/1952 vennero inseriti in un ruolo separato (uffici locali) da quello del personale postelegrafonico (uffici principali) applicato agli uffici gestiti direttamente dalla Amministrazione P.P.T.T. L'art. 6, comma 7, della citata legge n. 71/1994 ha attribuito, a decorrere dal 1° agosto 1994, all'Istituto postelegrafonici la gestione previdenziale di tutto il personale dipendente dall'E.P.I., ivi compreso il personale dei ruoli tradizionali degli uffici principali dell'ex Amministrazione P.P.T.T.. Per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 71/94, alla gestione di circa 85.000 dipendenti ex ruolo U.I., si è aggiunta la gestione di circa 100.000 dipendenti ex ruolo U.P. Il decreto ministeriale n. 329/95, adottato in

1, lett. i) del d.P.R. n. 166/95, ha intrapreso una serie di iniziative, intervenendo nel merito della gestione complessiva e specificamente sulla situazione economico-finanziaria dell'Istituto medesimo.

Dall'analisi dei documenti contabili dell'Istituto ed, in particolare, del preventivo 1996, l'Amministrazione ha rilevato un disavanzo di amministrazione presunto, al 31 dicembre 1995, di 1.094 miliardi di lire, in termini consolidati. Tale disavanzo di amministrazione risulta solo parzialmente coperto dal previsto avanzo finanziario di competenza per l'esercizio 1996 di 445 miliardi di lire, dovuto, peraltro, all'ingente maggiore mole di entrate contributive, connesse all'entrata in vigore della citata legge n. 71/94, art. 6, comma 7. L'Amministrazione, nel rilevare la necessità di una elaborazione contabile di bilancio maggiormente rispondente alla struttura istituzionale e gestionale dell'I.POST., quale Ente pubblico non economico - ente di carattere previdenziale, tenuto quindi all'osservanza della relativa disciplina di settore e quindi soggetto alla normativa di cui al d.P.R. n. 696/79 -, ha evidenziato una serie di anomalie e discrasie di carattere sia strettamente contabile che amministrativo-gestionale.

Con riferimento al primo profilo, tra l'altro, da parte del Ministero è stata sollecitata nei confronti dell'Istituto, la predisposizione di un bilancio tecnico, sulla base di una programmazione che possa concretamente indirizzare gli organi responsabili dell'Istituto ad intraprendere le iniziative idonee a pervenire al necessario bilanciamento tra le spese istituzionali e le corrispondenti entrate contributive. E' stata inoltre valutata la situazione dei residui sottolineando la necessità di un puntuale riaccertamento dell'ingente mole di essi, sia attivi che passivi, onde in particolare recuperare tutti i crediti esigibili, eliminando quelli per i quali non sussista più un valido titolo giuridico per la conservazione in bilancio anche in funzione del riassorbimento ulteriore del disavanzo di amministrazione.

Con riferimento al secondo aspetto, quello gestionale, l'Autorità di vigilanza ha rilevato: a) l'ingente debito dell'I.POST. nei confronti del Gestore centrale della cessata Amministrazione P.P.T.T.; b) la situazione relativa all'emergenza operativa per il recupero dell'arretrato lavorativo inerente al pagamento delle pensioni a carico dell'I.POST., in seguito all'entrata in vigore della predetta legge n. 71/94 laddove il trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'E.P.I., è stato affidato all'I.POST. medesimo; c) la problematica inerente al patrimonio immobiliare locato nonché le tematiche relative alla morosità delle utenze ed alla necessità di aggiornamento dei canoni locativi e di annuale riscontro delle anagrafi delle utenze; d) la persistente mancata definizione della questione concernente l'elaborazione del piano di dismissione immobiliare. Al riguardo, con l'entrata in vigore della recente normativa di settore (d.lgs. n. 104/96 di attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 25 legge n. 335/95) gli Istituti previdenziali pubblici devono predisporre nuovi piani di dismissione immobiliare attenendosi, ex art. 2, comma 1 del citato decreto legislativo, alle direttive che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della normativa medesima sui criteri e i parametri ai quali gli Enti dovranno attenersi per un'organica ricognizione dal proprio patrimonio, da effettuare nei successivi sei mesi. Non risulta comunque, allo stato attuale, che tali direttive siano ancora state emanate e gli Enti interessati non hanno quindi ancora proceduto alle nuove ricognizioni, sulla base della predetta normativa vigente.

Per quanto attiene alla normativa relativa ai piani di impiego dei fondi disponibili, art. 65 della legge n. 153/1969 e successive integrazioni e modificazioni alla quale gli Enti previdenziali pubblici sono tenuti ad ottemperare, il Ministero ha rilevato una situazione contabile che non consente all'I.POST. la predisposizione di un piano di investimenti di fondi disponibili per l'esercizio 1996; ciò in considerazione di un disavanzo di amministrazione presunto al 31

attuazione del citato art. 6, comma 11, della legge n. 71/94 (nonostante il disposto del medesimo articolo 6 consentisse una rivisitazione del d.P.R. 542/53, anche sotto il profilo delle funzioni istituzionali), si è limitato ad adeguare il solo aspetto organizzativo dell'Istituto, tenendo conto dei nuovi compiti in materia previdenziale affidati allo stesso, anche alla luce della prevista trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni.

dicembre 1995 di 1.094. miliardi in sede consolidata. Per quanto attiene poi agli investimenti mobiliari, che risultano effettuati negli esercizi pregressi, attesa l'esposizione, per esempio nella gestione immobili, di 21 miliardi di lire, quale avanzo finanziario di competenza da imputare ad interessi attivi ricavati da investimenti in BOT, il Ministero, rilevandone comunque l'irregolarità per l'assenza di correlativi piani di investimento "ad hoc", da sottoporre all'approvazione delle autorità competenti, ha comunicato all'I.POST., nelle more di una chiarificazione amministrativo-contabile della problematica, di considerare non operativa qualsiasi ulteriore operazione di specie, attesa la rilevata carenza di attendibilità dei dati contabili. E' stata inoltre rilevata un'ulteriore anomalia, consistente nel fatto che l'I.POST., in particolare per l'erogazione delle pensioni, si serva del servizio dei conti correnti postali invece che del sistema bancario, superando comunque il tetto massimo consentito relativamente alle liquidità attualmente detenibili, ai sensi della vigente normativa¹³.

4.6 Il settore radiotelevisivo

Con la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante: "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni", di conversione del decreto 23 ottobre 1996, n. 545, è stato prorogato il termine di prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione radiotelevisiva e sonora fino al 31 maggio 1997¹⁴; qualora, entro tale data, la legge di riforma del

¹³ L'art. 2 legge n. 720/84 stabilisce che agli enti ed organismi pubblici indicati nella tabella B si applicano le disposizioni previste dall'art. 40 legge n. 119/81, modificato dall'art. 21, comma 4 d.l. n. 463/83, conv. dalla legge n. 638/83, nonché dall'art. 35, comma 14, legge n. 730/83 come integrato dall'art. 3 della stessa legge n. 720/84.

¹⁴ La legge 6 agosto 1990, n. 223 "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" (c.d. legge Mammì), è intervenuta a regolare l'attività delle emittenti radiofoniche e televisive private, le quali operavano di fatto già da diversi anni in una situazione legislativa caratterizzata dalla progressiva erosione, ad opera della giurisprudenza della Corte costituzionale, del principio del monopolio pubblico dei servizi di radiodiffusione, sanzionato prima dal R.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (c.d. Codice postale) e quindi dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazione (d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156).

La legge n. 223/90 si basa sulle seguenti linee guida: a) la diffusione di programmi radiofonici e televisivi, realizzati con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale; b) il sistema radiotelevisivo si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati, assumendo quali principi fondamentali il pluralismo, l'obiettività e la completezza dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione; c) la radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi è effettuata dalla società concessionaria del servizio pubblico (la quale può gestire tre reti radiofoniche e televisive nazionali, ai sensi dell'art. 24 della legge) e può essere inoltre affidataria mediante concessione (o autorizzazione, nel caso di ripetizione di canali esteri), a soggetti privati; d) il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica (la RAI S.p.A.; in esito al referendum popolare svoltosi il giorno 11 giugno 1995 sono state abrogate le norme in forza delle quali le azioni RAI potevano appartenere soltanto allo Stato, ad enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica); e) i soggetti privati possono ottenere la concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva con riferimento ad un ambito territoriale nazionale o locale.

La disciplina del sistema è affidata alla pianificazione delle radiofrequenze, attuata attraverso il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione (art. 3 della legge n. 223/90).

Oltre ai vincoli derivanti dalla pianificazione delle frequenze e a quelli inerenti ai requisiti che gli aspiranti debbono possedere, il rilascio delle concessioni è sottoposto poi al rispetto delle norme anticoncentrazione, contenute negli artt. 15 e 19 della legge n. 223/1990.

Il quarto comma dello stesso art. 15 stabiliva, nella sua formulazione originaria, che le concessioni radiofoniche e/o televisive in ambito nazionale rilasciate complessivamente "ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni" non potessero superare il 25% del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre; la Corte Costituzionale, con sentenza n. 420 del 5 dicembre 1994, ha dichiarato l'incostituzionalità di tale norma, nella parte relativa alla emittenza televisiva, in quanto il valore del pluralismo, espresso dall'art. 21 della Costituzione, non consente la concentrazione in un unico soggetto di un quarto di tutte le reti televisive nazionali (o di un terzo di tutte le reti private nazionali). Posto questo limite di immediata applicazione, la Corte ha quindi affidato alla discrezionalità del legislatore la definizione della nuova disciplina anticoncentrazione nel settore dell'emittenza televisiva nazionale, indicando, tra le possibili alternative, la riduzione del numero delle reti concedibili allo stesso soggetto oppure l'ampliamento, ove consentito dalla evoluzione tecnologica, del numero di reti complessivamente assentibili.

I meccanismi previsti dalla legge n. 223/90 per razionalizzare l'assetto dell'emittenza privata e l'utilizzazione dell'etere non hanno dato i risultati attesi. Infatti, dopo che il piano di assegnazione delle frequenze per l'emittenza televisiva era stato approvato con il d.P.R. 20 gennaio 1992 (il piano di assegnazione per la radiofonia non è mai stato approvato) si è proceduto, ai sensi del d.m. 13 agosto 1992, al rilascio delle concessioni alle emittenti televisive nazionali, ma non a quelle locali, in quanto il d.m. 12 agosto 1992, con il quale erano state approvate le relative graduatorie, è stato oggetto di numerosi ricorsi amministrativi ed in sede giudiziaria.

Dopo numerose proroghe, disposte con successivi decreti-legge, che hanno consentito alle emittenti televisive locali, a quelle radiofoniche ed anche alle emittenti televisive nazionali che erano state escluse dal rilascio delle concessioni, di proseguire provvisoriamente l'attività, il d.l. 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ha dettato una disciplina transitoria (valida sino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria e comunque per non più di tre anni), prevedendo:

- il rilascio di concessioni "provvisorie" alle emittenti radiofoniche e a quelle televisive locali;
- la prosecuzione, ex art. 32 legge n. 223/90, dell'attività delle emittenti nazionali prive di concessione e delle pay-tv;

- la prosecuzione dell'attività delle emittenti televisive nazionali che hanno ricevuto la concessione in base al d.m. 13 agosto 1992, con utilizzazione però delle frequenze già occupate alla data di entrata in vigore della legge n. 223/90 e non delle altre loro assegnate dal piano approvato con il d.P.R. 20 gennaio 1992.

In sostanza, tutte le emittenti radiofoniche e televisive in attività hanno continuato ad operare sulle frequenze occupate prima dell'entrata in vigore della legge n. 223/90; pertanto la riforma della disciplina del sistema radiotelevisivo, già da tempo in primo piano nel dibattito politico, è stata riconosciuta come urgente dallo stesso legislatore.

In questa situazione è intervenuta la citata sentenza n. 420 del 5 dicembre 1994 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 15, comma 4, della legge n. 223/90, nella parte in cui tale norma consentiva la concentrazione in un unico soggetto privato di un quarto di tutte le reti televisive nazionali attivabili, indicando indirettamente un termine finale (27 agosto 1996) di legittimità della disciplina transitoria.

Pochi giorni dopo la sentenza della Corte, l'Assemblea della Camera dei deputati deliberava (14 dicembre 1994) la istituzione di una Commissione speciale, incaricata di elaborare, anche alla luce della sentenza, un progetto di riforma complessiva del sistema radiotelevisivo. I lavori della Commissione, costituitasi l'8 marzo 1995 con l'elezione del Presidente (l'on. Napolitano) e dell'Ufficio di Presidenza, si sono intrecciati con le consultazioni referendarie dell'11 giugno 1995. L'esito dei referendum è stato negativo per i quesiti che miravano ad abrogare quelle parti dell'art. 15 della legge n. 223/90 che consentono al medesimo soggetto privato di ottenere più di una concessione televisiva nazionale ed alle società concessionarie di pubblicità controllate dallo stesso soggetto di raccogliere pubblicità per più di due reti televisive nazionali; è stato respinto anche il quesito che mirava a limitare le interruzioni pubblicitarie durante la trasmissione televisiva di opere cinematografiche, teatrali, etc., mentre l'unica proposta accolta dagli elettori è stata quella che intendeva rendere possibile la privatizzazione della RAI.

I lavori della Commissione Napolitano sono stati interrotti dallo scioglimento anticipato delle Camere; gli orientamenti maturati dalla Commissione sono peraltro stati in gran parte ripresi nei due disegni di legge presentati dal Governo Prodi all'inizio della corrente legislatura (A.S. 1021 e A.S. 1138).

Nel sistema delineato dalla legge 223/90 la redazione di un piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze è il presupposto indispensabile per il rilascio delle concessioni alle emittenti radiofoniche e televisive. Il primo piano nazionale di assegnazione per l'emittenza televisiva è stato approvato, al termine della complessa procedura prevista dalla legge (art. 3), con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1992 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1992.

Il piano è stato redatto prendendo come base gli impianti di radiodiffusione della concessionaria pubblica quelli privati censiti ai sensi dell'art. 32 della legge n. 223/90 e gli impianti di Paesi confinanti suscettibili di interferire con gli impianti italiani. Tutti questi impianti sono stati resi compatibili tra loro in base all'ipotesi di 12 reti nazionali (comprese le tre reti RAI), in modo da assicurare alle emittenti locali una quota superiore a quella minima del 30% garantita dall'art. 3, comma 12, della legge n. 223/1990; il numero di reti nazionali previsto dal piano comporta d'altra parte che il numero massimo di concessioni nazionali rilasciabili ad un medesimo soggetto si attesta sul valore più alto (3 concessioni) consentito dall'art. 15 della legge n. 223/90.

L'art. 32, comma 1, della stessa legge prevede però anche un termine, di natura sostanziale, per la validità della autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio spettante - in attesa del rilascio delle concessioni - ai privati che già esercitavano impianti di radiodiffusione sonora o televisiva alla data di entrata in vigore della legge il termine veniva a scadenza con il 23 agosto 1992. In prossimità della scadenza del termine, la legge n. 482/1992 (di conversione del d.l. n. 407/92) ha prorogato al 28 febbraio 1993 i termini per il rilascio delle concessioni alle radio e alle televisioni locali.

Per quanto riguarda poi il settore della radiofonia, il d.l. 407/1992, come modificato dalla legge di conversione, ha disposto la proroga al 30 novembre 1993 dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, ex art. 32 della legge n. 223/1990, per le emittenti radiofoniche, per le quali peraltro tale proroga si accompagna alla previsione del rilascio di concessioni "provvisorie" della durata di due anni (spettanti a tutte le emittenti in attività alla data di entrata in vigore della legge n. 223/1990, purché in possesso dei requisiti di cui agli artt. 16 e 17 della legge

sistema radiotelevisivo non fosse ancora entrata in vigore, ma abbia avuto l'approvazione di una Camera, il termine è fissato al 31 luglio 1997. Per quanto riguarda l'emittenza locale, sono state inoltre introdotte norme relative: alla destinazione della pubblicità delle amministrazioni degli enti pubblici; ai trasferimenti delle emittenti locali tra concessionari; alle autorizzazioni alla sperimentazione di modifiche tecniche; alla pubblicità radiofonica e sulle sponsorizzazioni. Con la stessa legge sono stati specificati alcuni poteri della Commissione parlamentare di vigilanza ed è stato disposto un apposito procedimento per accelerare il recepimento di direttive comunitarie

medesima), nonché alla definizione di un nuovo termine (31 maggio 1994) per la predisposizione da parte del Ministro delle poste dello schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora.

Successivamente detto termine del 28 febbraio 1993 è stato ulteriormente prorogato con una serie di d.l., fino a quando il d.l. n. 323/93 è stato convertito dalla legge n. 422 del 1993 fino al 28 febbraio 1994.

Sulla base della legge n. 422/93, nelle more della nuova procedura per il rilascio delle concessioni, l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio è prorogata, per tutte le emittenti locali già autorizzate alla prosecuzione dell'attività ex art. 32 della legge n. 223/1990, fino al rilascio delle concessioni stesse ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 28 febbraio 1994; l'autorizzazione stessa è invece prorogata fino alla entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo, e comunque per non più di tre anni, nei confronti delle emittenti televisive nazionali che non abbiano già ricevuto la concessione in base al d.m. 13 agosto 1992.

A ridosso della scadenza del termine del 28 febbraio 1994, sono stati rilasciati i primi decreti di concessione alle emittenti locali e a quelle radiofoniche. In ordine all'operatività di tali provvedimenti si è sviluppato un complesso contenzioso su cui vedi paragrafo 4.2.1 del testo (Le emittenti hanno contestato il fatto che il Ministero delle poste abbia chiesto il pagamento dei canoni di concessione a decorrere dalla data di emanazione dei decreti ministeriali (febbraio-marzo 1994) e non dalla data di effettivo ricevimento degli stessi da parte dei soggetti beneficiari).

Nel frattempo, il d.l. 30 giugno 1994, n. 421 (terza reiterazione del d.l. n. 129/94), prorogava ulteriormente, sino al rilascio della concessione, ovvero sino alla reiezione della domanda, l'autorizzazione alla prosecuzione provvisoria dell'esercizio ai sensi dell'art. 32 della legge n. 223/90, fissando nel contempo il termine ultimo per la decisione sulle domande di concessione al 31 dicembre 1994. Tale termine è poi progressivamente slittato nelle successive reiterazioni del decreto, assestandosi, infine, al 30 luglio 1995.

Già dal marzo 1996, venivano peraltro a scadenza le prime concessioni così rilasciate alle emittenti radiofoniche, per cui l'art. 4 del d.l. 26 febbraio 1996, n. 80, decaduto e più volte reiterato sino al d.l. 23 ottobre 1996, n. 544, ha prorogato la durata delle concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale e nazionale "fino alla entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e comunque non oltre il 28 agosto 1997. Le prime concessioni rilasciate alle emittenti televisive locali verranno invece a scadenza nel marzo 1997, mentre per le emittenti televisive nazionali il termine è diversamente definito a seconda del titolo di legittimazione".

Le emittenti nazionali che hanno ricevuto la concessione nell'agosto 1992, ai sensi del d.m. 13 agosto 1992, proseguono infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. 323/93, convertito dalla legge n. 422/93, l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale sulle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della legge n. 223/90 (non quindi sulle frequenze individuate nel piano di assegnazione approvato con il d.P.R. 20 gennaio 1992, sulla base del quale sono state rilasciate le concessioni) "fino alla scadenza del termine di durata delle concessioni" rilasciate alle emittenti televisive locali ex art. 1, comma 1, del d.l. 323/93. Tale termine non è ad oggi definibile in modo univoco, dal momento che le concessioni alle emittenti locali sono state rilasciate - per la durata di tre anni - con singoli decreti ministeriali emanati in tempi diversi, a partire dal febbraio 1994.

Con la legge n. 650 del 1996, di conversione del d.l. n. 545 del 1996, è stato disposto che i "soggetti che legittimamente svolgono attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996" possano proseguire l'esercizio di tale attività sino al 27 agosto, per quanto riguarda la radiodiffusione sonora (in ambito nazionale e locale) e la radiodiffusione televisiva in ambito locale; al 31 gennaio 1997, per quanto riguarda la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.

Il d.l. n. 540/96 recante "Disposizioni urgenti per il riordino ed il risanamento della R.A.I. S.p.A.", reiterato diciassette volte (il primo d.l. è il n. 558/93), è decaduto (il relativo avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23 dicembre 1996) e non è stato ulteriormente reiterato, in quanto alcune delle sue disposizioni e la clausola di salvaguardia degli effetti prodotti dall'intera catena dei dd.ll. sul risanamento della RAI sono stati inseriti nella legge di conversione del d.l. 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva (legge 23 dicembre 1996, n. 650). Peraltro, tra le disposizioni del d.l. n. 540/96 trasferite nella legge n. 650/96, non figurano tuttavia quelle relative ai limiti di affollamento pubblicitario per la RAI cosicché, a far data dalla scadenza del d.l. n. 540/96, la materia è stata disciplinata solamente a livello di convenzione tra il Ministero delle poste e la RAI sino a quando, pochi giorni dopo, è stato emanato il d.l. n. 670/96 poi anch'esso decaduto per mancata conversione nei termini.

Si segnala che l'art. 7, comma 3, del citato d.d.l. A.S. 1138., prevede che i limiti di affollamento pubblicitario per le reti della concessionaria pubblica debbano essere inferiori del 20% rispetto a quelli previsti per i concessionari privati in ambito nazionale dal successivo art. 11, comma 12, del medesimo d.d.l..

concernenti il settore delle telecomunicazioni, settore al quale è dedicato apposito paragrafo (n. 4.1.1).

In occasione dell'approvazione della legge citata, il Governo ha poi accolto una serie di ordini del giorno: in particolare quello relativo ad una rapida definizione del procedimento di individuazione del terzo gestore del servizio di telefonia mobile nonché quello sull'attribuzione di frequenze alle emittenti nazionali che non hanno un grado di copertura analogo a quello della Rai e di Mediaset.

In considerazione della riorganizzazione dell'etere, gli uffici tecnici del Ministero (cfr. paragrafo 4.3) stanno mettendo a punto un piano di ripartizione delle frequenze non solo relative al settore radiotelevisivo, ma anche a quello delle telecomunicazioni, tenuto conto anche dei connessi problemi tecnici di spostamento delle bande di frequenza su cui opera il Ministero della difesa su altre bande per consentire un migliore utilizzo della gamma 900 e la disponibilità della 1800 (presupposto per il terzo gestore).

Al piano di ripartizione delle frequenze seguirà la elaborazione del piano di assegnazione delle frequenze che, ai sensi del d.d.l. 1021, è compito attribuito all'istituenda *Authority*.

Dopo l'approvazione del contratto di servizio con la Rai (d.P.R. 4 aprile 1996), il Ministero sta definendo il nuovo contratto di servizio con il medesimo concessionario. Con tale nuovo contratto di servizio l'Amministrazione intende accentuare la missione di servizio pubblico del concessionario anche in relazione ai processi di globalizzazione che caratterizzano il settore.

Come già detto, è ancora in corso di definizione l'iter di approvazione di due disegni di legge governativi A.S. n. 1138 recante: "Disciplina del sistema delle comunicazioni" e A.S. n. 1021 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo". I provvedimenti rivestono un alto significato politico non soltanto perché lo stesso legislatore con la richiamata legge n. 650 del 1996 ha fissato scadenze tassative per il riequilibrio del mercato televisivo, in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 420/94 ai sensi della quale l'attuale proroga delle concessioni si giustifica in un quadro di rapida introduzione nel sistema radiotelevisivo del necessario grado di pluralismo, ma anche in considerazione dell'imminente liberalizzazione del mercato a livello comunitario.

Con la deliberazione n. 88/96 del 14 giugno 1996, la Sezione del controllo, in sede di esame preventivo di legittimità di un decreto di variazione di bilancio, disposta per l'anno 1994 in esecuzione dell'art. 10 d.l. n. 558/93 (poi reiterato tredici volte e quindi decaduto, sul punto cfr. nota inserita nel paragrafo n. 4.6), comportante un maggior onere a carico del bilancio dello Stato per effetto della disposta riduzione, da lire 160 a 40 miliardi di lire, del canone di concessione posto a carico della Rai, ne ha ritenuto la conformità al regime comunitario posto a salvaguardia della concorrenza. Ciò, sia per un profilo soggettivo consistente nel fatto che, ai sensi dell'art. 2 legge n. 223 del 1990, il servizio radiotelevisivo pubblico può unicamente essere affidato ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica (le parole "a totale partecipazione pubblica" di cui all'art. 2 comma 2 legge n. 223/90, sono state poi abrogate per effetto del *referendum* dell'11 giugno 1995), sia per un profilo oggettivo in considerazione dell'esigenza di riproporzionare il canone annuo di concessione fissato a carico della concessionaria pubblica (lire 160 miliardi) rispetto al canone annuo imposto agli operatori televisivi privati (pari mediamente a mezzo miliardo di lire per ciascuna emittente).

ALLEGATI

ELABORAZIONI PER FUNZIONI-OBIETTIVO
FORMAZIONE E UTILIZZO MASSA IMPEGNABILE
FORMAZIONE E UTILIZZO MASSA SPENDIBILE

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esercizio finanziario 1996

Centro di responsabilità	Funzioni obiettivo	Microfunzioni	Terzo livello di disaggregazione
dg1 - Gabinetto e segreterie particolari dg2 - Segretariato generale	1. Indirizzo politico-amministrativo	1.1 Diretta collaborazione organi di direzione politica 1.2 Programmazione, indirizzo e coordinamento 1.3 Controllo interno	1.1.1 Consulenza giuridica e legislativa 1.1.2 Consulenza economica 1.1.3 Rapporti con i media
dg4 - Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni dg5 - Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze	2. Gestione radiofrequenze	2.1 Assegnazione frequenze 2.2 Controllo emissioni radioelettriche	
dg4 - Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni	3. Indirizzo servizi radiotelevisivi	3.1 Emittenti nazionali 3.2 Emittenti locali 3.3 Rapporti RAI 3.4 Servizi parlamentari	
dg4 - Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni dg5 - Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze dg6 - Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi	4. Indirizzo e vigilanza servizi di telecomunicazioni	4.1 Concessioni ad uso privato 4.2 Concessioni radioamatori, autorizzazione apparati debole potenza e servizi liberalizzati 4.3 Vigilanza e controllo delle risorse finanziarie 4.4 Valutazione dei servizi forniti 4.5 Contratti di programma e di servizio 4.6 Regolamentazione dei servizi e dell'uso delle infrastrutture 4.7 Telecomunicazioni marittime	
dg6 - Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi	5. Indirizzo e vigilanza servizi postali	5.1 Concessioni ed autorizzazioni postali 5.2 Vigilanza e controllo delle risorse 5.3 Valutazione dei servizi forniti 5.4 Contratti di programma e di servizio 5.5 Regolamentazione dei servizi	
dg7 - Istituto Superiore delle Poste e delle Telecomunicazioni	6. Indirizzo tecnico-amministrativo dell'Istituto superiore PP.TT.	6.1 Verifica tecnica 6.2 Normativa tecnica 6.3 Studi e ricerche scientifiche	
dg1 - Gabinetto e segreterie particolari dg2 - Segretariato generale dg3 - Direzione generale per gli Affari Generali e del Personale dg4 - Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni dg5 - Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze dg6 - Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi	7. Servizi generali	7.1 Gestione delle risorse umane	7.1.1 Accesso all'impiego 7.1.2 Stato giuridico ed economico del personale 7.1.3 Formazione ed aggiornamento 7.1.4 Attività di protezione sociale ed onorificenze 7.1.5 Misure per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori 7.1.6 Contenzioso relativo al personale

Centro di responsabilità	Funzioni obiettivo	Microfunzioni	Terzo livello di disaggregazione
dg7 - Istituto Superiore delle Poste e delle Telecomunicazioni		7.2 Acquisizione e gestione delle risorse strumentali 7.3 Attività di bilancio e contabili 7.4 Risorse informatiche 7.5 Contenzioso, studi e consulenza 7.6 Comunicazione istituzionale e relazioni con il pubblico 7.7 Contributi e rimborsi 7.8 Rapporti con organismi comunitari ed internazionali	7.1.7 Personale comandato presso altre amministrazioni

N.B.: I Centri di responsabilità corrispondono a quelli censiti dal Ministero del tesoro (Cir. n. 84 del 20/12/1996).

1996 MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

- Formazione e utilizzo della MASSA IMPEGNABILE per funzione-obiettivo -

(milioni di lire)

FUNZIONI OBIETTIVO	(1) Residui totali di stanziamento "F" al 1/1 (*)	(2) Stanziamenti definitivi di competenza	(3) = (1+2) Massa impegnabile	(4) Impegni effettivi su competenza	(5) = (2-(4+6)) Economie o maggiori spese	(6) Residui di stanziamento da competenza al 31/XII	(7) = (1-6) Impegni su residui di stanziamento	(8) Residui di stanziamento da esercizi precedenti al 31/XII	(9) = (4+7) Impegni totali su massa impegnabile	(10) = (6+8) Residui totali di stanziamento "F" al 31/XII	(11) = (9/3) Rapporto % tra impegni totali e massa impegnabile
1 Indirizzo politico-amministrativo	0	17.056	17.056	12.701	3.824	530	0	0	12.701	530	74,47%
2 Gestione radiofrequenze	26.400	30.940	57.340	14.756	6.330	9.853	26.400	0	41.156	9.853	71,78%
3 Indirizzo servizi radiotelevisivi	0	24.625	24.625	20.728	3.411	486	-8.877	8.877	11.851	9.362	48,13%
4 Indirizzo e vigilanza servizi di telecomunicazioni	0	31.451	31.451	19.937	10.631	883	0	0	19.937	883	63,39%
5 Indirizzo e vigilanza servizi postali	0	9.494	9.494	6.769	2.416	309	0	0	6.769	309	71,29%
6 Indirizzo tecnico-amministrativo dell'Istituto superiore P.P.T.T.	11.743	42.130	53.874	22.182	7.621	12.328	11.743	0	33.925	12.328	62,97%
7 Servizi generali	0	54.830	54.830	33.254	20.736	839	0	0	33.254	839	60,65%
TOTALE	38.143	210.526	248.669	130.328	54.970	25.228	29.266	8.877	159.594	34.105	64,18%

(*) i residui totali di stanziamento "F" al 1/1 sono assunti uguali ai residui totali di stanziamento "F" al 31/12 dell'anno precedente

1 di 1